



# COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n.45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

[protocollo@pec.comune.ali.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it)

## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

### N. 54 DEL 06/04/2018

**OGGETTO: Ricorso ex art. 414 c.p.c., proposto da D'Angelo Agatino c/o Comune di Ali, innanzi al Tribunale civile di Messina - Sezione lavoro. Assegnazione somme al Responsabile per transigere la controversia.**

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno **6** del mese di **APRILE** alle ore **20.00** e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<i>N.</i>	<i>NOMINATIVO</i>	<i>CARICA</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<b>01)</b>	Fiumara Pietro	Sindaco – Presidente	<b>X</b>	
<b>02)</b>	Raneri Rosy	Assessore		<b>X</b>
<b>03)</b>	Smeralda Paolo	Assessore	<b>X</b>	
<b>04)</b>	Grioli Francesco Cateno	Assessore	<b>X</b>	
<b>05)</b>	Grioli Francesco Domenico	Assessore		<b>X</b>

*Assente: Grioli Francesco Domenico e Raneri Rosy.*

*Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.*

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

\*\*\*\*\*

### LA GIUNTA MUNICIPALE

**Vista** la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

**Considerato** che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

### DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

### E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Il Presidente**

**F.to Pietro Fiumara**

**L'Assessore Anziano**

**F.to Francesco Cateno Grioli**

**Il Segretario Comunale**

**F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli**



# COMUNE DI ALÌ

Città metropolitana di Messina

Cap 98020 - Via Roma

☎ 0942.700301 – 📠 0942.700217

[www.comune.ali.me.it](http://www.comune.ali.me.it)

[protocollo@pec.comune.ali.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it)

Cod. Fisc. e P. IVA 00399640838

---

## COPIA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO: Ricorso ex art. 414 c.p.c., proposto da D'Angelo Agatino c/o Comune di Ali, innanzi al Tribunale civile di Messina - Sezione lavoro. Assegnazione somme al Responsabile per transigere la controversia.**

### IL SINDACO

**Premesso che:**

- Con atto prot. n. 5216 del 09.10.2017 è stato notificato al Comune di Ali il Ricorso ex art. 414 c.p.c., innanzi al Tribunale Civile di Messina – Sezione Lavoro - presentato dal Sig. D'Angelo Agatino, al fine di *<<ritenere e dichiarare che il sig. D'Angelo Agatino ha posto in essere le prestazioni di lavoro straordinario diurno notturno o festivo debitamente autorizzate, nonché le prestazioni di lavoro in turnazione e le ore di reperibilità; per l'effetto condannare il Comune di Ali, in persona del Sindaco p.t. a corrispondere al ricorrente la somma di € 4.400,73 lorde, oltre interessi legali dal maturato soddisfo, di cui € 847,49 per ,o straordinario 2014-2016, € 3.367,30 per le prestazioni in turnazione 2014-2016 ed € 185,94 per la reperibilità 2014, ovvero a quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa anche a mezzo di apposita CTU contabile>>*;
- Il Giudice del lavoro assegnato al predetto Ricorso, Dott.ssa Rosa Bonazinga, con Decreto n. 1387/2017 del 17.07.2017 ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per la data del 18.04.2018, ore 9,00;

**Dato atto che** con nota prot. n. 4353 del 29/08/2017 il Segretario Comunale p.t. ha reso noto al personale dipendente di questa Amministrazione lo stato dei lavori relativi l'avvio della contrattazione decentrata per gli anni 2014-2016;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 4 dicembre 2017, con la quale sono state definite le linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per gli anni 2014-2016;

**Vista** l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per gli anni 2014-2017, siglata in data 21/12/2017 dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale;

**Dato atto** che, sulla scorta della predetta ipotesi di contratto collettivo, il Responsabile dell'Area Amministrativa, con determinazioni n. 34 del 19.02.2018 e nn. 36 e 37 del 23.02.2018, ha provveduto alla liquidazione delle prestazioni di lavoro effettuate a titolo di straordinario per il personale di ruolo, tra cui rientra il Sig. D'Angelo;

**Considerato** che l'attività di difesa legale del Comune è atto obbligatorio;

**Verificato** che, poiché l'Ente risulta nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno, la prosecuzione del giudizio *de quo*, mediante il conferimento dell'incarico di difesa dell'Ente a personale esterno, risulta antieconomica;

**Ritenuto opportuno**, per quanto sopra evidenziato, avviare con il legale della controparte trattative per un bonario componimento della questione al fine di estinguere il procedimento in corso;

**Atteso che** dai suddetti contatti, il legale della controparte, giusta nota prot. n. 1876 del 22/03/2018, al fine di aderire alla richiesta di estinzione del procedimento *de quo*, ha richiesto il pagamento delle spese di lite, quantificate in un primo momento in complessivi euro 1.251,00, oltre IVA, CPA e ritenuta d'acconto;

**Vista:**

- ✓ la nota del Segretario Comunale dell'Ente, prot. n. 2043 del 27/03/2018, con la quale è stata respinta la richiesta di euro 1.251,00, oltre accessori di legge;
- ✓ la nota del Segretario Comunale dell'Ente, prot. n. 2235 del 5/04/2018, con la quale - in riscontro della richiesta di pagamento delle spese di lite per complessivi € 768,81, avanzata da controparte con nota prot. 2088 del 29.03.2018 - si dichiarava la disponibilità dell'Ente a corrispondere, a completa tacitazione di ogni pretesa, la somma di € 600,00, al lordo delle spettanze di legge, quale contributo economico per il pagamento delle spese di lite;
- ✓ la nota prot. n. 2260 del 6.04.2018, con cui controparte accettava la complessiva di € 600,00, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa;

**Atteso** che per verificare l'approvabilità della suddetta transazione, sono stati effettuati approfondimenti sotto il profilo giuridico, sia alla luce delle costanti pronunce della sezione di controllo della Corte dei Conti, sia confrontandosi con il proprio legale di fiducia;

**Rilevato** che oltre al rispetto delle norme di diritto civile, il Comune deve assicurare che l'accordo transattivo prospettato sia perfezionato nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa, contemperando il medesimo con gli interessi di cui è portatore il soggetto privato. A tal proposito la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia (Delibera n. 806 del 27.04.2010), afferma che *“questa prospettiva impone all'Ente di ponderare attentamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla stipula del negozio transattivo; in particolare, impone all'Amministrazione di valutare la fondatezza della pretesa giuridica vantata dal privato nei confronti dell'Ente locale medesimo”*. La Corte prosegue affermando che: *“secondo criteri strettamente civilistici, la funzione economico - sociale (rectius, la causa) del negozio transattivo va ravvisata nella cessazione o nella prevenzione di una lite mediante reciproche concessioni (in particolare il primo comma dell'art. 1965 c.c. prevede che “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”). Come già ricordato da questa Sezione “premessa necessaria per addivenire alla transazione è l'esistenza di una controversia giuridica (mentre non è sufficiente l'esistenza di un semplice conflitto economico, tratto comune di qualsiasi contratto oneroso) e cioè l'affermazione di un diritto che si esterna nella pretesa e la contestazione della sussistenza e della misura del diritto (art. 1965 c.c.). In altri termini, è necessaria la prospettazione esternata di confliggenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione”*. La Corte conclude affermando che: *“uno degli elementi che l'ente deve considerare la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta, ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali”*;

**Considerato che**, alla luce dei suddetti principi:

- a) è stato valutato, con estremo rigore, l'interesse pubblico di cui il Comune è portatore;
- b) è stato tenuto in considerazione, la tipologia di diritto vantato dalla controparte, l'aleatorietà dell'esito del giudizio pendente, tenendo conto delle risultanze degli atti processuali e la conseguente convenienza economica della transazione;

**Evidenziato** che l'importo offerto in sede transattiva, quale contributo per il pagamento delle spese legali, appare assai limitato all'importo originariamente richiesto e che, comunque, è nettamente inferiore a quello che si sarebbe sborsato in caso di affidamento di incarico a legale esterno secondo i parametri, anche ridotti al minimo, del D.M. 55/2014;

**Tenuto, altresì, conto** dei possibili rischi derivanti dalla prosecuzione della causa e dei costi che ne possono derivare, quale quello della perizia richiesta al C.T.U., nonché, in caso di soccombenza virtuale, delle spese legali e delle altre che ne potrebbero derivare;

**Ritenuto che** la presente proposta, stante i suddetti elementi, è supportata dalla legittimità e dalla opportunità di approvare un accordo transattivo, che appare assolutamente conveniente e giustificato dalla scelta di chiudere in modo certo la vicenda, con il consenso della controparte;

**Ravvisata** l'opportunità di procedere alla estinzione della causa in questione prima dell'udienza di comparizione del 18 aprile 2018, con evidente economia di ulteriore aggravio delle spese di procedimento;

**Visto** il parere espresso dall'ANAC con deliberazione n. 1158 del 9 novembre 2016;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa la complessiva somma di € 600,00 per dare esito alla transazione di cui trattasi;

**Visti** gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale degli uffici e servizi;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

**VISTA** la L.R. 30/200 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate,

## **PROPONE**

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di dare atto** della avvenuta transazione della controversia di cui trattasi per le finalità specificate in premessa.
3. **Di assegnare** al Responsabile dell'Area Amministrativa, per l'assunzione del relativo impegno di spesa, la somma di € 600,00 (seicento/00), occorrente per le determinazioni consequenziali.
4. **Di imputare** la somma di € 600,00 (seicento/00) per la spesa occorrente quale contributo economico da corrispondere al legale di controparte al capitolo 124 codice 01.02.1.103 del bilancio di previsione 2018.
5. **Di comunicare** all'ufficio di Segreteria per la conservazione e l'archiviazione del presente atto.
6. **Di pubblicare**, ai sensi di legge, la presente Determina all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Ali.

7. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**IL PROPONENTE**  
**IL SINDACO**  
**F.to Pietro Fiumara**



# COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

CAP 98020 - Via Roma n.45 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

[protocollo@pec.comune.ali.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it)

## PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L. R. 30/2000

\*\*\*\*\*

### ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

**OGGETTO:** Ricorso ex art. 414 c.p.c., proposto da D'Angelo Agatino c/o Comune di Ali, innanzi al Tribunale civile di Messina - Sezione lavoro. Assegnazione somme al Responsabile per transigere la controversia.

*Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000*

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:  
FAVOREVOLE.

Ali 6/04/2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

\*\*\*\*\*

*Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000*

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

##### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:  
FAVOREVOLE.

Ali, 6/04/2018

Il responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
F.to Rag. Natale Satta

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n.

\_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

(Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Alì, \_\_\_\_\_

***IL SEGRETARIO COMUNALE***

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **6 aprile 2018**

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.  
(Immediatamente Esecutiva)

Alì, **6 aprile 2018**

***IL SEGRETARIO COMUNALE***  
***F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli***

---